

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 179/A

Il Consiglio Federale

- visto l'art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;
- ritenuto opportuno stabilire con congruo anticipo rispetto all'inizio della prossima stagione sportiva, anche in deroga all'art. 40 delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società professionalistiche di calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
- ritenuto opportuno altresì assicurare la completa applicazione delle disposizioni FIFA per la protezione dei minori

d e l i b e r a

A) le società che, al termine della corrente stagione sportiva, conserveranno il titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2004 - 2005, potranno tesserare soltanto un calciatore cittadino di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. proveniente dall'estero, a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o all'E.E.E., che si trasferisca all'estero, o altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. il cui contratto sia scaduto al 30.06.2004;

B) le società promosse al Campionato di Serie A per la stagione sportiva 2004 – 2005 potranno tesserare calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati. Qualora tali società avessero già calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati in numero di 3 o superiore a 3, potranno tesserare un solo calciatore, cittadino di detti paesi proveniente dall'estero, a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o all'E.E.E., che si trasferisca all'estero, o altro loro calciatore di detti paesi il cui contratto sia scaduto al 30.06.2004;

C) i nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi in altre società di serie A nella stagione sportiva 2004/2005, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F.;

D) le società che disputeranno nella prossima stagione sportiva i Campionati di Serie B non potranno tesserare calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero;

E) le società che disputeranno nella prossima stagione sportiva i Campionati di Serie C1 e C2 non potranno tesserare calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, nè tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista;

F) le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionalistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data odierna in

Italia per società professionistiche, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di giovane di serie. In tal caso, il tesseramento, senza limitazioni numeriche, come giovani di serie di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., è consentito a condizione che:

- siano legalmente residenti in Italia da almeno un anno in quanto trasferiti al seguito della famiglia e per ragioni non legate all'attività sportiva;
- siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica;

G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2004 - 2005

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro